

(N. 2466-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE TUPINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati, nella seduta del 14 febbraio 1958 (V. Stampato n. 3265)

d'iniziativa dei deputati **BERLINGUER, FERRI e CORONA Achille**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 FEBBRAIO 1958

Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 1958

Estensione al personale degli Istituti e degli Enti pubblici non territoriali delle norme delle leggi 5 giugno 1951, n. 376 (articolo 13); 4 aprile 1953, n. 240, (articolo 1, secondo comma); del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (articolo 1) e della legge 17 aprile 1957, n. 270.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Con le disposizioni dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, numero 376 e con le successive norme integrative sono state riparate, nei limiti ritenuti possibili, le sperequazioni determinate nei confronti dei dipendenti dello Stato dalle leggi n. 782 del 29 maggio 1939, e n. 196 del 12 febbraio 1942, relative alla sistemazione dei dipendenti pubblici « squadristi ».

Le stesse riparazioni aspirano ad ottenere i « trentanovisti » degli Istituti e degli Enti pubblici, ai quali si riferisce il disegno di legge che ora è al nostro esame.

Infatti anche presso gli Organismi predetti le citate leggi del « 39 » e del « 42 » trovarono ampia e concreta applicazione; mentre le disposizioni riparatrici sopra ricordate si riferiscono ai soli dipendenti delle Amministrazioni dello Stato poichè allora furono del tutto trascurati quelli degli Enti pubblici predetti.

Siffatta circostanza è già stata rilevata dalla 1^a Commissione che, nella seduta del 13 febbraio 1957, in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 1013, contenente « Norme

in favore del personale statale in servizio alla data del 23 marzo 1939 », ha altresì approvato in proposito un ordine del giorno, presentato dal senatore Lepore.

Con detto ordine del giorno, in considerazione del fatto che le norme legislative precedentemente esaminate in favore del personale in servizio alla data del 23 marzo 1939 non erano state estese, fra gli altri, al personale degli Enti pubblici, si formulava il voto che le norme stesse fossero applicate anche al predetto personale.

In definitiva la legge ora in discussione, ispirandosi a chiare ragioni di giustizia e di equità, si propone di rendere operante e concreto, attraverso un apposito provvedimento legislativo, il voto che in materia è stato da noi già espresso.

Propongo, pertanto, di approvare il progetto, che è al nostro esame, nel testo inviatoci dalla Camera, poichè esso sana una ingiustizia che già da tempo è stata da noi riconosciuta.

TUPINI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei confronti del proprio personale comune in servizio almeno dal 23 marzo 1939, gli Istituti e gli Enti pubblici non territoriali sottoposti a vigilanza e a tutela dello Stato emaneranno norme conformi a quelle della legge 5 giugno 1951, n. 376, articolo 13; della legge 4 aprile 1953, n. 240, articolo 1, secondo comma; del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, articolo 1; e della legge 17 aprile 1957, n. 270.

Tali provvedimenti decorrono dalle date stabilite dalle disposizioni legislative sopra citate, vigenti al medesimo titolo per i dipendenti statali.

Art. 2.

Ai soli fini della applicazione del precedente articolo 1 le carriere o i ruoli speciali, ove esistono, comunque denominati (transitori, ad estinzione, aggiunti, ecc.), diversi da quelli organici ordinari, sono equiparati ai ruoli transitori di cui al decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, e successive norme integrative e di attuazione.

Art. 3.

Le amministrazioni degli Istituti ed Enti sopra indicati, qualora non abbiano già provveduto, dovranno adottare le norme di attuazione della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, mediante deliberazioni dei competenti organi da sottoporre alla approvazione del Ministero che esercita la vigilanza.